

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 106

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

CARADONNA

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 494 DEL CODICE PENALE (SOSTITUZIONE DI PERSONA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 20 aprile 1970

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 15 aprile 1970.

Il Pretore di Roma ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Caradonna Giulio per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Pretore di Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 11869/69 della Pretura di Roma).

Il Ministro
REALE.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 27 giugno 1969.

Con denuncia pervenuta alla Procura della Repubblica in data 7 luglio 1966, tale Balsimelli Luciano, funzionario del comune di

Roma, segnalava che il signor Caradonna Giulio nel presentarsi candidato nella lista del M.S.I. per le elezioni del consiglio comunale di Roma - avvenute nel 1966 - aveva, nel dichiarare di accettare la candidatura nella predetta lista, sottoscritto apposito stampato, affermando, in tal modo, di non essere di già stato eletto consigliere in altro comune.

Soggiungeva il Balsimelli che in seguito ad accertamenti, aveva stabilito che il Caradonna, all'atto della accettazione della candidatura, ricopriva la carica di sindaco del comune di Cave.

Gli atti venivano trasmessi a questo Ufficio, per competenza, ai sensi dell'articolo 494 del codice penale.

Nel corso dell'espletamento di indagini preliminari, il Caradonna, interrogato da ufficiale di polizia giudiziaria del nucleo polizia giudiziaria dei carabinieri di Roma, ammetteva di essere sindaco di Cave all'atto della presentazione della propria candidatura, precisando che, al momento, non era consigliere comunale in quanto essendosi, in precedenza, dimessi metà dei consiglieri, si era determinato lo scioglimento del consiglio, per cui era rimasto in carica solo per gli affari

di ordinaria amministrazione e l'indizione di nuova consultazione elettorale.

Poiché nei fatti esposti si può ravvisare il reato di cui all'articolo 494 del codice penale ed atteso che il Caradonna Giulio è protetto dell'immunità parlamentare, questo Ufficio chiede, ai sensi degli articoli 68 della Costituzione e 15 del codice di procedura penale che

l'onorevole Camera dei Deputati voglia autorizzarlo a procedere nei confronti di detto parlamentare per il reato di cui sopra.

Con la dovuta osservanza.

Il Consigliere dirigente

G. VILLA SANTA.